



BONUS

Circolare Speciale **40/2022** Straordinaria

pagine: 7

Bonus edilizi con Durc di congruità e indicazione del Ccnl applicato

Il riconoscimento dei bonus fiscali e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia di importo superiore a € 70.000, sono subordinati all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato deve essere obbligatoriamente indicato, sia nell'atto di affidamento dei lavori, sia nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Se non sono rispettate tali condizioni, i benefici connessi ai bonus edilizi, non potranno essere riconosciuti.

Tale obbligo, che si applica ai lavori edili avviati successivamente al 27.05.2022, si aggiunge a quello, già in vigore (per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla competente cassa edile è stata effettuata dal 1.11.2021), che ha disposto la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (Durc di congruità).

Indice

Bonus edilizi solo con applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro Pag. 2

Durc di congruità per la manodopera in edilizia Pag. 4

BONUS EDILIZI SOLO CON APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Art. 28-quater D.L. 27.01.2022, n. 4 conv. L. 28.03.2022, n. 25 - Art. 1, nuovo c. 43-bis L. 30.12.2021, n. 234 introdotto dall'art. 28-quater citato

Il riconoscimento dei bonus fiscali e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia di importo superiore a € 70.000, sono subordinati all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli incentivi interessati riguardano, fra gli altri: incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; bonus facciate e bonus verde.

Il **contratto collettivo applicato**, da indicare **nell'atto di affidamento dei lavori**, deve essere riportato anche nelle **fatture emesse** in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'entrata in vigore dei nuovi obblighi si applica **dal 27.05.2022**, ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Per le verifiche, l'Agenzia delle Entrate si avvale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.

SCHEMA DI SINTESI

NUOVO OBBLIGO

• Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, **per i lavori edili di cui all'allegato X al D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, di importo superiore a € 70.000**, i benefici previsti:

- .. dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77;
- .. dall'art. 16, c. 2 D.L. 4.06.2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.08.2013, n. 90;
- .. dall'art. 1, c. 12 L. 27.12.2017, n. 205,
- .. dall'art. 1, c. 219 L. 27.12.2019, n. 160.

Possono essere riconosciuti solo se sono rispettate le condizioni a fianco indicate.

- 1) **Nell'atto di affidamento dei lavori** è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81.
- 2) Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, è **riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori**.

CONTROLLI PER VISTO DI CONFORMITÀ

I soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22.07.1998, n. 322, e i responsabili dei centri di assistenza fiscale, per rilasciare, ove previsto, **il visto di conformità**, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 241/1997, **verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori** e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

VERIFICHE AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.

Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DECORRENZA

Le nuove disposizioni di cui all'art. 1, c. 43-bis L. 30.12.2021, n. 234 acquistano efficacia dal **27.05.2022** e si applicano ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

APPROFONDIMENTI

LAVORI EDILI INTERESSATI DI IMPORTO SUPERIORE A € 70.000

- 1) Lavori di **costruzione**, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, **ristrutturazione** o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in **muratura**, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle **linee elettriche** e le parti strutturali degli **impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, **idrauliche**, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- 2) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli **scavi**, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi **prefabbricati** utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

• Allegato X - elenco dei lavori edili o di ingegneria civile - al D. Lgs. 81/2008

Tavola

Benefici fiscali interessati

Art. 119 D.L. 34/2020	Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Art. 119-ter D.L. 34/2020	Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
Art. 120 D.L. 34/2020	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
Art. 121 D.L. 34/2020	Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 conv. L. 90/2013	Bonus mobili.
Art. 1, c. 12 L. 205/2017	Bonus verde.
Art. 1, c. 219 L. 160/2019	Bonus facciate.

CONTRATTI COLLETTIVI

- Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Esempio n. 1

Bozza di clausola di contratto di appalto (da adattare caso per caso)

- L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e dichiara di:
 - .. osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - .. di impegnarsi ad applicare al personale coinvolto nell'esecuzione del presente appalto, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla Categoria e nella località di riferimento.
- Anche ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43-bis L. 30.12.2021, n. 234 (introdotto dall'art. 28-quater D.L. 27.1.2022 n. 4 convertito dalla L. 28.03.2022, n. 25) l'appaltatore dichiara che i lavori edili sono eseguiti da datore di lavoro che applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81.
- Il CCNL applicato nell'esecuzione del presente appalto è il seguente:

Esempio n. 2

Esempio di indicazione in fattura (bonus facciate)

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 (fattura)		784	16.06.2022	0000000			
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Opere di tinteggiatura facciate esterne e gronde di legno. Intervento finalizzato al recupero della facciata esterna dell'edificio sito in: Villanuova sul Clisi - Via Italia 1 cod. Comune L995 Foglio 12 - Particella 1516 Anche ai fini prescritti dall'art. 1, c. 43-bis L. 234/2021 (introdotto da art. 28-quater D.L. 4/2022 conv. da L. 25/2022) si attesta che il CCNL applicato nell'esecuzione del presente appalto è il seguente	1,00	10.000,00			10,00	10.000,00

DURC DI CONGRUITÀ PER LA MANODOPERA IN EDILIZIA

D.M. Lavoro 25.06.2021, n. 143 - Accordo delle parti sociali del 10.09.2020 - Nota INL 19.07.2021, n. 5223 - Faq CNCE

Il decreto ministeriale 25.06.2021, n. 143, che recepisce l'Accordo delle parti sociali del 10.09.2020, detta le regole per l'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera edilizia, teso a salvaguardare il mercato del lavoro dalle aziende che non operano nella legalità. In particolare, la verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Il DURC di congruità si applica ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1.11.2021.

SCHEMA DI SINTESI

FINALITÀ	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Escludere dal mercato del lavoro le aziende che non operano nella legalità. • Promuovere la regolarità contributiva quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività.
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La finalità della congruità della manodopera in edilizia è quella di: <ul style="list-style-type: none"> .. contrastare fenomeni di <i>dumping</i> contrattuale; .. promuovere l'emersione del lavoro irregolare; .. assicurare un'effettiva tutela ai lavoratori in merito ad aspetti retributivi e di salute e sicurezza.
OGGETTO	⇒	Viene verificata la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
	⇒	La quantità di manodopera impiegata nello svolgimento dei lavori edili deve essere adeguata a tipologia ed importo dell'opera.
DESTINATARI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Lavori pubblici. • Lavori privati con valore dell'opera uguale o superiore a € 70.000.
	⇒	Rimangono esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).
MODALITÀ	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il rilascio dell'attestazione di congruità avviene entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 1 L. 11.01.1979, n. 12, ovvero del committente. • In caso di impossibilità di attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa invita a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, versando le differenze frutto dello scostamento.
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il versamento nei termini comporta l'attestazione di congruità. • Il mancato versamento nei termini determina l'esito negativo della verifica di congruità ed iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
ECCEZIONI	⇒	Scostamento rispetto agli indici di congruità in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera.
	⇒	Rilascio dell'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
	⇒	Possibilità di dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
TERMINI	⇒	Applicabile ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1.11.2021 .
ENTI INTERESSATI	⇒	CNCE assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcassa e crea un'apposita banca-dati condivisa con Inps, Inail e Ispettorato nazionale del lavoro.
	⇒	Portale CNCE_EdilConnect www.congruitanazionale.it

APPROFONDIMENTI

FINALITÀ

- La verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di *dumping* contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.
- Il fine della norma è di mantenere sul mercato del lavoro le sole aziende che operano nella legalità.

AMBITO OGGETTIVO

- **Indici di congruità**
 - Viene definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.
 - Si prendono ad oggi a riferimento gli indici individuati dall'Accordo del 10.09.2020 che ricalcano quelli stabiliti con Accordo del 28.10.2010.
- Sono stati definiti degli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

- **Destinatari**
 - La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
 - Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Si applica:
 - .. a tutti i lavori nel settore pubblico;
 - .. ai lavori privati qualora il valore dell'opera sia complessivamente pari o superiore ad € 70.000.

Esclusione

- Non si applica:
 - .. ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).

FUNZIONAMENTO

• Valori dichiarati

- Si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento a:
 - .. valore complessivo dell'opera;
 - .. valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
 - .. committenza, eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

- In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

• Attestazione di congruità

- L'attestazione di congruità è rilasciata, **entro 10 giorni dalla richiesta**, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 1 L. 11.01.1979, n. 12, ovvero del committente.
- **Per i lavori pubblici**, la congruità è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- **Per i lavori privati**, la congruità deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

• Regolarizzazione

- Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
- In caso di regolarizzazione nel termine previsto viene rilasciata l'attestazione di congruità.
- In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti viene comunicato l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente iscrive l'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

• Scostamento degli indici di congruità

- Se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
- L'impresa affidataria non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
- L'esito negativo della verifica di congruità incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online.

Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell'appalto, le relative disposizioni già previste dalla vigente legislazione.

Mancata congruità e detrazioni fiscali

Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali (Faq CNCE n. 6).

TERMINI E VERIFICA

• Termini

• Quanto illustrato nel decreto si applica ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1.11.2021.

• Ruolo degli Enti

• La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcassa in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati condivisa con Inps, Inail e Ispettorato nazionale del lavoro.

• CNCE_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, per svolgere tutte le attività richieste per l'applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall'inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell'attestazione di congruità.

Simulatore di congruità

• Prima di iniziare a operare con il sistema CNCE_EdilConnect, è possibile comprendere le modalità con cui vengono effettuati i conteggi di manodopera relativi allo svolgimento della verifica di congruità, utilizzando il **simulatore di congruità**, raggiungibile dalla pagina principale del portale.

• Attraverso il simulatore è possibile stimare per ogni specifico contratto quale sarà l'importo minimo complessivo di manodopera atteso, con la stima indicativa del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo.

Tavola

Indici di congruità definiti con l'accordo collettivo del 10.09.2020

Categorie		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%